



ASS.CO.FI.

**ASSOCIAZIONE SINDACALE DEI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DELLA
PROVINCIA DI FIRENZE**

La nuova disciplina dei ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali

Il D. Lgs. 9.11.2012, n. 192, in attuazione di Legge delega (art. 10, Legge 11.11.2011, n. 180) apporta modifiche e integrazioni al D. Lgs. 231/2002, al fine dell'integrale recepimento della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.

Con il decreto si introducono importanti novità riguardanti:

- la rimodulazione dei termini entro cui il debitore deve effettuare il pagamento;
- l'elevazione del tasso minimo degli interessi legali moratori;
- ulteriori limitazioni alla possibilità di derogare, in senso peggiorativo per il creditore, alle condizioni previste dal decreto.

Ambito di applicazione

Le disposizioni sui ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali si applicano ad ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo nelle **transazioni commerciali**, intendendosi tali i contratti, comunque denominati, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo.

Nella definizione di **imprenditore** rientra anche la **libera professione**.

Ai fini dell'applicazione della disciplina sui ritardi di pagamento, rientrano nella nuova definizione di **"pubblica amministrazione"** le amministrazioni dello Stato; gli enti pubblici territoriali; gli altri enti pubblici non economici; gli organismi di diritto pubblico; le associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, costituiti da detti soggetti e ogni altro ente allorquando svolge attività soggetta al Codice degli appalti.

La rimodulazione dei termini di pagamento

Con le modifiche apportate dal decreto, i termini di pagamento variano a seconda che si tratti di:

- contratti tra imprese;
- contratti tra imprese e pubbliche amministrazioni.

Viale S. Lavagnini, 42 – 50129 FIRENZE
Tel. 055 3910920
partita IVA 05242500485 – codice fiscale 80044910489
segreteria@asscofi.it



ASS.CO.FI.

ASSOCIAZIONE SINDACALE DEI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DELLA PROVINCIA DI FIRENZE

Termini di pagamento nei contratti tra imprese

Relativamente ai contratti tra imprese, nel decreto si stabilisce che:

- il termine di pagamento è di **trenta giorni**, se le parti non prevedono un diverso termine nel contratto;
- il diverso termine, contrattualmente stabilito dalla parti, non può però essere superiore a sessanta giorni;
- le parti possono concordare un termine superiore a sessanta giorni, solo a condizione che tale termine sia espressamente pattuito per iscritto e non sia gravemente iniquo per il creditore.

Termini di pagamento nei contratti tra imprese e pubblica amministrazione

Relativamente ai contratti tra imprese e pubblica amministrazione, nel decreto si stabilisce che:

- il termine di pagamento è, di regola, di trenta giorni;
- le parti possono espressamente pattuire un diverso termine di pagamento, che in ogni caso non può essere superiore a sessanta giorni, quando ciò sia giustificato dalla natura o dall'oggetto del contratto, dalle circostanze esistenti al momento della sua conclusione;
- il termine ordinario di trenta giorni diviene automaticamente di sessanta giorni quando l'ente pubblico sia a) un'impresa pubblica avente relazioni finanziarie con poteri pubblici e per questo tenuta al rispetto dei requisiti di trasparenza di cui al D. Lgs. n. 333/2003; b) un ente che fornisce assistenza sanitaria e che sia stato riconosciuto a tal fine.

I pagamenti a rate

In generale, sia per i contratti tra imprese sia per i contratti tra imprese e pubblica amministrazione, si consente alle parti di concordare termini di pagamento a rate: in questo caso, le conseguenze negative del ritardo (interessi e risarcimento) devono essere calcolati esclusivamente sulle singole rate scadute.

Interessi moratori ed interessi legali di mora

Nel nuovo testo l'articolo 4 del decreto n. 231, relativo alla decorrenza degli interessi moratori, si

Viale S. Lavagnini, 42 – 50129 FIRENZE
Tel. 055 3910920
partita IVA 05242500485 – codice fiscale 80044910489
segreteria@asscofi.it



ASS.CO.FI.

ASSOCIAZIONE SINDACALE DEI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DELLA PROVINCIA DI FIRENZE

prevede che:

"gli interessi moratori decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento".

Analogamente a quanto stabilito per i termini di pagamento, la disciplina degli interessi varia a seconda che si tratti di contratti tra imprese o contratti tra imprese e pubblica amministrazione. Infatti:

a) nei contratti tra imprese, si prevede che, in caso di mancato pagamento entro i termini stabiliti, il debitore sia tenuto a corrispondere interessi di mora come segue:

- interessi ad un tasso concordato tra le imprese, purché non **gravemente iniqui** in danno del creditore;

- in assenza di differenti intese, interessi legali di mora (interessi semplici di mora su base giornaliera ad un tasso che è pari al tasso di riferimento BCE maggiorato di otto punti percentuali);

b) nei contratti tra imprese e pubblica amministrazione, si prevede che, in caso di mancato pagamento entro i termini stabiliti, il debitore sia tenuto a corrispondere interessi legali di mora (interessi semplici di mora su base giornaliera ad un tasso che è pari al tasso di riferimento BCE maggiorato di otto punti percentuali);

La nullità delle clausole

Se **gravemente inique** per il creditore, le clausole relative al termine di pagamento, al saggio degli interessi moratori e al risarcimento dei costi di recupero, sono nulle.

La conseguenza della nullità delle clausole gravemente inique per il creditore è la sostituzione della clausola nulla con la corrispondente previsione del decreto n. 231/2002.

Applicazione temporale delle nuove disposizioni

La nuova disciplina si applica solo alle **transazioni commerciali** concluse a partire dal 1° gennaio

Viale S. Lavagnini, 42 – 50129 FIRENZE
Tel. 055 3910920
partita IVA 05242500485 – codice fiscale 80044910489
segreteria@asscofi.it



ASS.CO.FI.

***ASSOCIAZIONE SINDACALE DEI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DELLA
PROVINCIA DI FIRENZE***

2013.

Le **transazioni** concluse precedentemente al **1° gennaio 2013** continueranno ad essere disciplinate dal decreto n. 231/2002 secondo il testo vigente al momento della conclusione della transazione.

Articolo a cura di Ass.Co.Fi. - Associazione Sindacale dei Commercialisti e degli Esperti contabili della Provincia di Firenze pubblicato sul periodico Camera News della C.C.I.A.A. di Firenze

Viale S. Lavagnini, 42 – 50129 FIRENZE
Tel. 055 3910920
partita IVA 05242500485 – codice fiscale 80044910489
segreteria@asscofi.it